

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3729-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

(V. Stampato n. 3729)

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
del Senato della Repubblica il 13 luglio 1999*

(V. Stampato Camera n. 6240)

modificato dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 gennaio 2000*

—————
**Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale -
Sezione italiana, con sede in Roma**
—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.000 milioni per l'anno 1999 in favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Dal 1° gennaio 2000 cessa ogni forma di contributo in favore dell'ente morale «Servizio sociale internazionale-Sezione italiana».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.000 milioni per l'anno **2000** in favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per l'anno **2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 3.

1. Dal 1° gennaio **2001** cessa ogni forma di contributo in favore dell'ente morale «Servizio sociale internazionale-Sezione italiana».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.